



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Venezia

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. 84009900246 - P.IVA 00526830245 - Tel. n. 0445/805000

COPIA

Reg. N. 39
Del 06-05-2025

Prot. _____

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE OGGETTO DI INCENDIO E IMPOSIZIONE DI VINCOLO AI SENSI DELL'ART. 10 L. 353/2000 S.M.I.

Il giorno sei maggio duemilaventicinque alle ore 13:10 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del SINDACO CAPOVILLA PIERGILDO e nelle presenze dei signori

CAPOVILLA PIERGILDO	SINDACO	P
POZZER GIUSEPPE	ASSESSORE	P
OSSATO DEBORA	ASSESSORE	A
DALLA VECCHIA MANUELA	ASSESSORE	P
ZANINI RONNIE	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale comunale Dott.Ssa Elisabetta Paccanaro.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

Si precisa che la seduta, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, si è tenuta in modalità telematica con i partecipanti in luoghi diversi.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, reso sulla proposta;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

PREMESSO che la Legge 21/11/2000, n. 353, “Legge - quadro in materia di incendi boschivi”, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede – all’art.10, comma 2 – l’obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi al fine di applicare i vincoli temporali previsti dalla medesima legge, e di provvedere ad aggiornarli annualmente;

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 6 del 01/04/1999 di istituzione catasto comunale delle aree percorse dal fuoco anno;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16/04/2018 di aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28/03/2023 di aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco;

SENTITA l’Unione Montana Alto Astico che, tramite consultazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del catasto incendi boschivi, ha comunicato che nel periodo 2008-2023 il territorio del Comune di Cogollo del Cengio è stato interessato da incendi boschivi;

ACCERTATO che nel periodo 2008-2023 sul territorio comunale si sono sviluppati incendi che hanno interessato aree boschive;

INDIVIDUATE le aree in questione nelle cartografie denominate “*Allegato A*”, qui allegate per farne parte integrante e sostanziale, dove si sono sovrapposte le aree incendiate con cartografia tecnica e catastale;

ACCERTATO che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” prevede le azioni da intraprendere da parte dei Comuni il cui territorio sia stato oggetto di incendi boschivi, e in particolare viene prevista la formazione di apposito catasto;

ACCERTATO che su tali aree, ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000 s.m.i., “*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni*”. Pertanto è fatto obbligo che “*In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.*”

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L. 353/2000 s.m.i. “*E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*”

DATO ATTO che l’art. 10 comma 2 della L. 353/2000 s.m.i. stabilisce che “*L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.*”

CONSIDERATO che la Regione Veneto:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n°43 del 30/06/1999 ha approvato il “*Piano*

regionale antincendi boschivi”;

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n°13 del 08/02/2022 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale Antincendi Boschivi;
- con deliberazione della Giunta Regionale n°1953/2008, ha approvato le “*Procedure operative di perimetrazione delle superfici percorse da incendio boschivo*”;
- la Regione Veneto ha predisposto e pubblicato la “*Banca Dati degli incendi boschivi*”;

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2024 i dati relativi agli incendi boschivi sono consultabili presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - Sistema Informativo della Montagna tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari;

VISTO l'avviso relativo alla “*Formazione catasto incendi e imposizioni vincoli ai sensi art. 10 comma 2 della L. 353/2000 s.m.i.*” pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Cogollo del Cengio dal 04/04/2025 al 05/05/2025 (30 gg) e sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione;

VERIFICATO che non sono pervenute osservazioni in merito;

RITENUTO pertanto di provvedere ad aggiornare il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco dal mese di Gennaio 2023 fino al mese di Dicembre 2023;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal dott. Marco Vivona - Unione Montana Alto Astico, parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

VISTA la schedatura delle aree percorse dal fuoco nel corso dell'ultimo quindicennio sul territorio comunale riportata in “*allegato A*”;

PRESO ATTO che per gli eventi censiti dalla Regione Veneto sul territorio comunale nel periodo dal 1981 al 2009, elencati nella tabella “*allegato B*”, risultano ormai cancellate le prescrizioni e i divieti previsti dalla L. 353/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/ 2000;

PROPONE ALLA GIUNTA

- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Di imporre, sulle aree di cui in “*allegato A*”, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui perimetri sono stati individuati in premessa, i seguenti vincoli:
 1. E' vietata per **dieci anni** la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
 2. Sono vietate per **cinque anni** le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
 3. Sono vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
 - Di dare atto che in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,
- DELIBERA DI GIUNTA n. 39 del 06-05-2025 - pag. 4 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

stipulati entro quindici anni dagli eventi, devono essere espressamente richiamati i vincoli qui imposti, pena la nullità dell'atto;

- Di demandare ai Responsabili di Settore, ognuno per le proprie competenze, ogni atto consequenziale al fine di dare esecuzione al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Elisabetta Paccanaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Cogollo del Cengio, li 08-05-2025

L'Incaricato
F.to Cazzola Valentina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li 08-05-2025

L'Incaricato
F.to Cazzola Valentina